PORTANTE PROVVEDIMENTI PEI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI DEL PO E DEL TICINO

Art. 5

Finche' non sia contratto l'imprestito dalla provincia di Ferrara, il Governo ha facolta' di anticipare alla provincia medesima le somme riconosciute necessarie, e non eccedenti lire due milioni, contro rilascio di tante delegazioni quante corrispondano alla somma anticipata coll'interesse in ragione del 3 per cento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addi' 30 giugno 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA. G. LANZA.

Versione in vigore dal 23 luglio 1872, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante provvedimenti pei danneggiati dalle inondazioni del Po e del Ticino
Estremi	Legge 30 giugno 1872, n. 891
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1872

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-provvedimenti-pei-danneggiati-dalle-inondazioni-del-po-e-del/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it